

Edizione di giovedì 26 aprile 2018

IVA

[Attivazione della contabilità separata per il servizio SEDA](#)

di Marco Peirolo

ENTI NON COMMERCIALI

[Spigolando sul decreto correttivo del terzo settore – I° parte](#)

di Guido Martinelli

AGEVOLAZIONI

[Il regime fiscale dei lavoratori impatriati](#)

di Luca Mambrin

PATRIMONIO E TRUST

[Possibile l'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo patrimoniale](#)

di Angelo Ginex

BILANCIO

[Gestione delle perdite civilistiche](#)

di EVOLUTION

IVA

Attivazione della contabilità separata per il servizio SEDA

di Marco Peirolo

Nella risposta datata **28 aprile 2015** ad una istanza di interpello presentata dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI), l'Agenzia delle Entrate ha **escluso la possibilità di considerare esente da Iva il servizio SEDA** (*Sepa Compliant Electronic Database Alignment*), stante l'assenza dei requisiti richiesti dalla normativa fiscale per qualificarlo come accessorio al servizio di addebito diretto SEPA (*Single Euro Payments Area*).

Il servizio SEDA, operativo dal 14 ottobre 2013 e regolato da uno specifico Accordo interbancario, la cui ultima versione aggiornata risale all'1 gennaio 2018, è utilizzato per **l'acquisizione, la conservazione e l'aggiornamento dei mandati di addebito SEPA**, in quanto consente all'impresa creditrice di delegare ai prestatori di servizi di pagamento (PSP), di regola banche, l'attività di raccolta, conservazione, modifica e cancellazione dei mandati, come da indicazioni fornite dal proprio cliente debitore.

Il servizio SEDA, in particolare, consiste nello scambio, per via telematica, di informazioni relative ai mandati e alle posizioni di conto del cliente debitore e non attiene in alcun modo alla movimentazione dei flussi finanziari relativi al servizio di addebito diretto SEPA.

Ciononostante, lo stesso si caratterizza per essere un **servizio strutturalmente accessorio a quello di pagamento sottostante**, vale a dire il **servizio di addebito diretto SEPA**, in quanto è volto a realizzare un controllo costante delle addebitabilità del conto di pagamento di ciascun cliente debitore in vista del regolare e tempestivo incasso degli addebiti.

Al fine di individuare il **regime Iva** del **servizio SEDA** occorre verificare se, in relazione a detto servizio, siano riscontrabili i **presupposti del nesso di accessorietà** previsti dall'[articolo 12 D.P.R. 633/1972](#), tenendo altresì conto dei principi elaborati in materia dalla Corte di giustizia ([cause C-2/95 del 5 giugno 1997](#) e [C-350/10 del 28 luglio 2011](#)).

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, il **servizio SEDA è opzionale e aggiuntivo al servizio di addebito diretto SEPA**, erogato a favore dell'impresa creditrice dai PSP dei clienti debitori per il tramite del PSP di Allineamento, il quale – in base all'Accordo interbancario SEDA – coincide con il PSP che assume all'incasso la richiesta di addebito diretto SEPA.

Passando ad esaminare i presupposti del **nesso di accessorietà**, sotto il **profilo soggettivo**, è richiesto che l'operazione accessoria sia resa direttamente dal soggetto che effettua l'operazione principale, ovvero per suo conto e a sue spese.

Nel caso in esame, il **PSP di Allineamento** stipula, con l'**impresa beneficiaria**, il **contratto** avente ad oggetto il **servizio SEDA**, in nome e per conto dei PSP dei clienti debitori aderenti all'Accordo interbancario e a detto schema contrattuale resta del tutto estraneo ciascun cliente debitore. Risulta, pertanto, evidente, secondo l'Agenzia, che il presupposto soggettivo di cui all'[articolo 12 D.P.R. 633/1972](#) non può considerarsi verificato, in quanto – dal punto di vista economico e procedurale – il **servizio SEDA** è direttamente fornito non dal PSP di Allineamento che assume all'incasso le richieste di addebito SEPA, ma dai **PSP dei pagatori**, ciascuno dei quali, peraltro, è remunerato direttamente dall'impresa beneficiaria per la parte di rispettiva competenza.

Anche in merito al **presupposto oggettivo** del **nesso di accessorietà**, l'Agenzia delle Entrate ha escluso che il **servizio SEDA** sia funzionalmente dipendente da quello di pagamento, in quanto non attiene alla movimentazione dei flussi finanziari propria del servizio di addebito diretto SEPA. Il debitore cliente che autorizza l'addebito diretto SEPA resta del tutto estraneo allo schema contrattuale avente ad oggetto il servizio SEDA, stipulato tra impresa creditrice beneficiaria e PSP dei debitori clienti aderenti all'Accordo interbancario per il tramite del PSP di Allineamento.

Depone in tal senso anche il **grado di responsabilità di ciascun PSP** che, secondo i principi espressi dalla Corte di giustizia, costituisce un elemento dal quale desumere il **carattere essenziale** del servizio accessorio rispetto all'operazione esente cui si riferisce. Sul punto, l'Agenzia ha affermato che la responsabilità dei PSP che intervengono nel processo di incasso di addebito diretto SEPA sembra essere, infatti, **limitata alla corretta esecuzione del servizio opzionale SEDA**.

Alla luce delle considerazioni esposte, l'**Agenzia delle Entrate** ha chiarito che il **servizio SEDA** configura una **prestazione di servizi distinta e indipendente, autonomamente soggetta a Iva in regime di imponibilità**.

In relazione a tale qualifica, si pone il problema di stabilire se, per le **banche**, gli **effetti negativi del pro rata** di detrazione possano essere evitati attraverso la **separazione contabile delle attività**.

Il dubbio è legittimo tenendo conto dell'orientamento dell'Amministrazione finanziaria che ammette la separazione delle attività svolte nell'ambito della stessa imprese a condizione che le stesse siano caratterizzate da **codici ATECO distinti** ([risoluzioni n. 87/E/2010](#) e [n. 112/E/2008](#)).

Nella fattispecie in esame, questa impostazione, ove ritenuta corretta, escluderebbe l'opzione per la separazione delle attività, non essendo possibile classificare il **servizio SEDA** nell'ambito di un codice diverso da quello che identifica l'**attività normalmente svolta** dalle banche.

Ad una diversa conclusione può, però, giungersi rammentando che la stessa Amministrazione, in alcune occasioni, ha precisato che l'applicazione separata dell'Iva è consentita per le

attività “**«effettivamente distinte ed oggettivamente autonome, ancorché svolte nell’ambito della stessa impresa»** ([risoluzione AdE 184/E/2008](#) e [risoluzione 83/E/1998](#)), con ciò lasciando intendere che le attività separabili devono essere oggettivamente diverse fra loro ([risoluzione AdE 211/E/2003](#)), anche se caratterizzate dallo stesso codice ATECO.

Ed in quest’ottica deporrebbe la [circolare AdE 22/E/2013](#) (§ 9), indicando “che – in base alla regola di carattere generale di cui all’articolo 36, terzo comma, del citato D.P.R. n. 633 del 1972 – sono suscettibili di essere separate, ai fini dell’applicazione dell’imposta, soltanto le attività sostanzialmente diverse fra loro, **di regola individuate da diversi codici della tabella ATECO di classificazione delle attività economiche**”.

È senz’altro vero che, come in precedenza ricordato, il **servizio SEDA** si caratterizza per essere un **servizio strutturalmente connesso a quello di pagamento sottostante**, vale a dire il servizio di addebito diretto SEPA, esente da Iva.

Non bisogna dimenticare, tuttavia, che ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di Iva, è la stessa **Agenzia delle Entrate** ad aver qualificato il **servizio SEDA** come una **prestazione di servizi distinta e indipendente, autonomamente soggetta a IVA**.

Sicché, in definitiva, c’è spazio per ritenere – in linea con l’**approccio sostanzialista** già adottato dalla giurisprudenza di merito in altro settore economico (cfr. **C.T.P. Roma, 12 novembre 2013, n. 573**) – che la **tabella ATECO non sia di ostacolo** all’applicazione separata dell’imposta quando le operazioni poste in essere sono classificabili, in modo oggettivo, in **distinte attività**.

Resta, sullo sfondo, la questione della **legittimità sul piano “euro-unionale” dell’opzione per la separazione contabile**, che l’Avvocato generale presso la Corte di giustizia, nelle conclusioni relative alla [causa C-378/15](#) (Mercedes-Benz Italia), ha considerato incompatibile con lo scopo della disciplina unionale di garantire l’armonizzazione delle regole in materia di Iva, in quanto fa dipendere l’esercizio della detrazione da una scelta del soggetto passivo (punto 59).

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ NELL’E-COMMERCE

Scopri le sedi in programmazione >

ENTI NON COMMERCIALI

Spigolando sul decreto correttivo del terzo settore – I° parte

di Guido Martinelli

È noto che il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura, e poi trasmesso alla conferenza permanente Stato – Regioni e alle competenti commissioni parlamentari per raccogliere il loro previsto parere, il testo di alcuni **decreti correttivi della riforma del terzo settore** in virtù di quanto previsto dall'[**articolo 1, comma 7, L. 106/2016**](#) che prevede, entro l'anno dall'emanazione dei primi decreti, la facoltà al Governo di emanare, nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle procedure previsti per l'esercizio della delega, uno o più **decreti legislativi** recanti **disposizioni integrative e correttive**.

Premesso, quindi, che considerazioni più meditate e le illustrazioni dei contenuti sono rinviate a quando si avranno i testi definitivi, qualche **considerazione** si impone comunque.

La prima è che sono **rimasti inascoltati i suggerimenti** pervenuti anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti tesi a recepire all'interno del decreto determinate **agevolazioni** per le **associazioni sportive** e per le **culturali** che avrebbero facilitato il loro ingresso nel **terzo settore**. Pertanto **le sportive** continueranno a **godere di maggiori agevolazioni** rimanendo fuori dal **terzo settore** piuttosto che entrandoci, mentre **le culturali dovranno sopportare un altissimo costo in termini di perdita di agevolazioni**.

Infatti l'[**articolo 89, comma 4, D.Lgs. 117/2017**](#), novellando il testo dell'[**articolo 148, comma 3, Tuir**](#), **esclude**, per le **associazioni culturali**, la **decommercializzazione** delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti.

Se a ciò si unisce, per le **attività commerciali**, la **inapplicabilità della L. 398/1991** ne deriva, dal momento di **entrata in vigore del titolo X del codice del terzo settore** (la quale è subordinata all'autorizzazione della commissione europea e alla operatività del RUNTS), un rilevante **incremento dell'attività imponibile** sia ai fini delle dirette che dell'Iva per questi soggetti rispetto ad oggi.

La seconda considerazione è, invece, che si è trovato il modo di **aumentare di quattro componenti il consiglio nazionale** del terzo settore e di creare un **nuovo organismo territoriale di controllo** (dividendo il Friuli Venezia Giulia, oggi accorpato al Veneto) composto da sette membri.

Da salutare positivamente è il recupero, nel decreto correttivo, di una **agevolazione** prima presente solo nella legge sulle **associazioni di promozione sociale** e poi scomparsa con

l'abrogazione di questa da parte del codice del terzo settore. Viene ripristinata, allargandola a tutti gli enti del terzo settore, il **diritto**, per i **lavoratori subordinati** che intendano svolgere **attività di volontariato**, *“di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale”*

La bozza di decreto corregge poi (parzialmente) un problema relativo alle **organizzazioni di volontariato** e alle **associazioni di promozione sociale**.

Il codice del terzo settore prevede infatti, in entrambe le fattispecie, che debbano essere composte da almeno **sette associati persone fisiche** o **tre associazioni**, senza nulla disciplinare nel caso in cui nel corso della gestione si scenda sotto questo numero.

La novella prevede che, **trascorso un anno senza** che l'organizzazione di volontariato o l'associazione di promozione sociale **abbia adeguato il numero di soci al minimo** richiesto dalla legge, l'ente tipizzato potrà chiedere di essere **iscritto nell'altra sezione del registro “altri enti del terzo settore”** o tra gli altri enti tipizzati nei quali un numero minimo di associati non sia richiesto. Ove questo non accada l'ente sarà **cancellato dal registro** perdendo tutti i diritti a ciò conseguenti.

Questo porta ad una ulteriore considerazione alla quale il tenore della norma non consente di dare una risposta univoca.

L'organizzazione di volontariato o l'associazione di promozione sociale che abbiano chiesto e ottenuto **la personalità giuridica** con la procedura prevista per gli enti del terzo settore dall'**articolo 22 Cts**, **nel momento in cui perdono la qualifica di enti del terzo settore**, ad esempio a causa del mancato reintegro del numero minimo, **perdono anche l'autonomia patrimoniale così conquistata?**

La **relazione tecnica** allegata al decreto correttivo sembra andare in questa direzione, direzione che, ad avviso di chi scrive appare quantomeno opinabile in quanto l'acquisizione di uno *status* si può perdere solo per **motivi espressamente indicati** (ad esempio in presenza di perdite patrimoniali superiori ad un terzo del patrimonio minimo, vedi l'**articolo 22, comma 5, Cts**).

Sicuramente **opportuna** potrà essere una presa di posizione sul punto.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

Scopri le sedi in programmazione >



AGEVOLAZIONI

Il regime fiscale dei lavoratori impatriati

di Luca Mambrin

L'[**articolo 16 D.Lgs. 147/2015**](#), introdotto in attuazione della delega fiscale concessa al governo per individuare misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, individua sotto il titolo **lavoratori “impatriati”** diverse categorie di beneficiari, caratterizzate da specifici **requisiti soggettivi**, ma accomunate dalla circostanza di **trasferirsi in Italia** per svolgervi una **attività lavorativa**.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2017 al citato **articolo 16**, a decorrere dal 1° gennaio 2017 per i redditi di **lavoro dipendente** e di **lavoro autonomo** prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell'[**articolo 2 Tuir**](#), la tassazione avviene sul 50% del loro ammontare. L'agevolazione spetta a partire **dall'anno in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale e per i 4 anni successivi**.

Ai sensi dell'[**articolo 16, comma 2, D.Lgs. 147/2015**](#) la possibilità di applicare tale regime fiscale agevolato è prevista per:

- i soggetti, **cittadini UE**, di cui all'[**articolo 2, comma 1, L. 238/2010**](#), le cui categorie sono state individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il [**D.M. 26.05.2016**](#);
- i **cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea**, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale,

i quali devono soddisfare i seguenti **requisiti**:

1. essere in possesso di un **diploma di laurea** (triennale o magistrale);
2. aver svolto continuativamente **un'attività di lavoro dipendente**, di **lavoro autonomo** o **di impresa** fuori dall'Italia negli ultimi **ventiquattro mesi** ovvero aver svolto continuativamente **un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più**, conseguendo un **diploma di laurea** o una **specializzazione post lauream**. Sul punto l'Agenzia delle entrate nella [**circolare 17/E/2017**](#) ha precisato che non si deve necessariamente far riferimento all'attività svolta nei 2 anni immediatamente precedenti il rientro ma è sufficiente che l'interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali attività all'estero per un **periodo minimo e ininterrotto di almeno 24 mesi**. Per quanto riguarda l'attività di studio invece il requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua la laurea o altro titolo accademico **post lauream aventi la**

durata di almeno 2 anni accademici;

3. svolgere un'attività di **lavoro autonomo o dipendente in Italia**. Con riferimento a tale requisito, nella [circolare 17/E/2017](#) è stato precisato che **l'oggetto** dell'attività lavorativa non deve necessariamente essere **coerente con il titolo di studio posseduto**; l'attività lavorativa, se derivante da rapporto di lavoro dipendente, può essere svolta indifferentemente presso pubbliche amministrazioni o imprese o enti pubblici o privati e non necessariamente presso enti che esercitano attività commerciale.

Inoltre ai sensi dell'[articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015](#) sono destinatari del regime dei **lavoratori impatriati** anche tutti gli altri lavoratori (privi di laurea) che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'[articolo 2 Tuir](#), al ricorre delle seguenti condizioni:

1. il lavoratore **non deve essere stato residente in Italia nei 5 anni** precedenti il trasferimento e si **impegna a rimanere per almeno 2 anni**;
2. **l'attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio Italiano**;
3. l'attività lavorativa deve essere svolta presso **un'impresa residente nel territorio dello Stato** in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con una società che direttamente o indirettamente controlla la medesima impresa, ne è controllata o è controllata dalla stessa società che controlla l'impresa. L'attività lavorativa **deve essere svolta in Italia**, ma il datore di lavoro può essere o una società residente o una società a questa collegata. Come precisato nella [circolare 17/E/2017](#) è ammesso al beneficio, oltre al lavoratore che si trasferisce in Italia per essere assunto da un'impresa italiana, anche il lavoratore che si trasferisce in Italia per prestare la propria attività **presso una stabile organizzazione di una impresa estera** della quale è già dipendente, nonché il **lavoratore distaccato** in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato all'estero con una società collegata alla società italiana sulla base dei rapporti previsti dalla norma. Rilevano sia i rapporti di **lavoro dipendente a tempo indeterminato** che quelli a tempo **determinato**, nonché i rapporti di **lavoro fiscalmente assimilati a quelli di lavoro dipendente**;
4. i lavoratori devono rivestire **ruoli direttivi** ovvero devono essere in possesso di **requisiti di elevata qualificazione o specializzazione**. Per ruoli direttivi devono intendersi **i dirigenti** oppure anche i **quadri o gli impiegati con funzioni direttive**, mentre i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione si verificano nelle ipotesi di:
 - **conseguimento di un titolo di istruzione superiore**, rilasciato da autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un **percorso di istruzione superiore** di durata almeno triennale e della relativa **qualifica professionale superiore**, rientrante nei livelli 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza), 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione) e 3 (professioni tecniche) della classificazione Istat delle professioni CP 2011, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
 - possesso dei **requisiti previsti dal D.Lgs. 206/2007**, limitatamente all'esercizio delle professioni regolamentate in tale decreto.

A decorrere dal periodo d'imposta 2017 anche i **lavoratori autonomi** sono possibili soggetti beneficiari del regime fiscale in esame, tuttavia le condizioni richieste sono:

- 1. non essere stati residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti il trasferimento e impegnarsi a rimanere per almeno due anni;**
- 2. prestare attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.**

Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2018

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PATRIMONIO E TRUST

Possibile l'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo patrimoniale

di Angelo Ginex

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'**iscrizione ipotecaria** sui beni facenti parte di un **fondo patrimoniale** è legittima solo se la sottessa obbligazione tributaria sia strumentale ai **bisogni della famiglia** o se il titolare del credito non ne conosceva l'estranchezza a tali bisogni, non assumendo rilevanza alcuna il fatto che il fondo medesimo sia stato costituito **molto tempo prima della nascita del debito**. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza 11 aprile 2018, n. 8881](#).

La vicenda trae origine dalla pronuncia di rigetto di un ricorso avverso l'iscrizione di ipoteca su taluni beni facenti parte di un fondo patrimoniale, cui seguiva atto di appello del contribuente dinanzi alla Commissione tributaria dell'Emilia Romagna, la quale dichiarava **l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, in quanto il fondo patrimoniale era stato costituito molto tempo prima della nascita del debito**.

Avverso tale decisione proponeva **ricorso per cassazione** l'Agente della riscossione, deducendo segnatamente il difetto di motivazione, poiché i giudici di seconde cure, pur ammettendo in astratto l'iscrizione ipotecaria sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, ne avevano escluso la legittimità, nel caso di specie, data la costituzione dello stesso molto tempo prima della nascita del debito.

Prima di passare in rassegna la pronuncia citata, si rammenta che **il fondo patrimoniale è un complesso di beni**, appartenenti ad un terzo, o ad entrambi i coniugi, o ad uno solo di essi, destinati dal titolare al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Tale devoluzione, com'è noto, comporta effetti in relazione all'eventuale **espropriazione esattoriale** dei beni conferiti, dacché essa **può avvenire solo per crediti relativi al soddisfacimento delle esigenze della famiglia**. In tale prospettiva, però, si pone il problema di chiarire se i **debiti fiscali** possano essere ritenuti strumentali al soddisfacimento dei bisogni familiari.

Da un lato, l'Amministrazione finanziaria sostiene che questi beni potrebbero essere oggetto di espropriazione o di iscrizione di ipoteca, in quanto **la costituzione del fondo non è ad essa opponibile** (cfr., **Risoluzione MEF del 17.12.1983 n. 10423**), e, dall'altro, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che **il fondo patrimoniale osti all'esecuzione**, poiché i debiti fiscali non possono essere considerati strumentali al soddisfacimento delle esigenze familiari. Resta, comunque, **compito del giudice di merito valutare per ogni specifico caso** se il debito sia stato contratto per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o se sia stato costituito con lo scopo

di sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte (cfr., [Cass., sentenze nn. 13622/2010 e 15862/2009](#)).

Ebbene, nel caso di specie, i Giudici di piazza Cavour, conformemente al proprio maggioritario orientamento, hanno ribadito che **l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale** alle condizioni indicate dall'[articolo 170 cod.civ.](#), sicché è legittima **solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia** o se il titolare del credito non ne conosceva l'estranchezza a tali bisogni, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa (cfr., [Cass., sentenza n. 23876/2015](#)).

A tal proposito, si rileva che **il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato** non già nella natura dell'obbligazione, ma **nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia**, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità.

Resta inteso che **tale relazione non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge**, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (cfr., [Cass., sentenza 3738/2015](#)).

In tal senso, **grava sul debitore** che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale **l'onere di provare l'estranchezza del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore** (cfr., [Cass., sentenza n. 22761/2016](#)).

Sulla scorta di tali principi, la Suprema Corte ha evidenziato come i giudici di seconde cure non abbiano affrontato né la questione dell'estranchezza ai bisogni della famiglia dei debiti tributari da cui è derivata l'iscrizione di ipoteca, né quella della conoscenza di tale circostanza da parte dell'Agente della riscossione, concludendo pertanto per la **cassazione della sentenza impugnata con rinvio** al giudice *a quo* per un nuovo esame.

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO D'ESERCIZIO DOPO LA RIFORMA

Scopri le sedi in programmazione >

BILANCIO

Gestione delle perdite civilistiche

di **EVOLUTION**



Quando la società realizza perdite, gli amministratori devono valutare con attenzione l'ammontare delle stesse in relazione al patrimonio netto, verificando che le perdite complessivamente accumulate (tenendo conto anche di quelle eventualmente riportate a nuovo da esercizi precedenti) non determinino l'innesto delle misure di salvaguardia previste dagli articoli 2446 e 2447 cod. civ. per le Spa e dagli articoli 2482-bis e 2482-ter cod. civ. per le Srl. Vi saranno conseguenze diverse a seconda del fatto che la perdita superi o inferiori al terzo del capitale sociale; se lo supera, porti o meno il capitale sociale al di sotto del minimo legale.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Bilancio e contabilità", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le modalità con la quale vengono gestite le perdite d'esercizio secondo il Codice Civile.

In presenza di perdite è necessario fare un **confronto tra le stesse** perdite realizzate e il **patrimonio netto**. Il raffronto è effettuato con il patrimonio netto proprio perché **non solo le riserve** devono essere prese in considerazione per abbattere le perdite, ma anche gli **utili** non accantonati a riserva come:

- gli **utili riportati a nuovo** da precedenti esercizi ? risultano da un precedente bilancio, ma l'assemblea non li ha accantonati a riserva;
- gli **utili in corso di formazione** nell'esercizio ? non risultano da un bilancio approvato, ma devono emergere da un bilancio di verifica predisposto *ad hoc*.

Per quanto riguarda il **capitale**, nel confronto, si deve tener conto di quello **sottoscritto** e **non di quello versato**, anche perché è quello che concorre a formare il patrimonio netto della società.

I **versamenti ancora dovuti** rappresentano crediti verso soci da iscrivere all'attivo dello stato patrimoniale (voce A), che gli amministratori hanno il diritto-dovere di richiamare se le necessità sociali lo rendono opportuno.

Nel caso in cui le perdite, una volta nettizzate, siano **inferiori ad un terzo del capitale sociale**, la legge non prevede alcun adempimento in capo agli amministratori. Sarà necessario soltanto disporre in merito alla perdita d'esercizio in sede di approvazione del relativo bilancio.

L'unica **conseguenza** della perdita inferiore ad un terzo del capitale è il **“blocco” alla libera ripartizione degli utili**, a norma del [comma 3, articolo 2433](#) (per le Spa) e del [comma 5, articolo 2478-bis cod. civ.](#) (per le Srl), i quali richiedono, per consentire la distribuzione, che **il capitale sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente**.

Se le perdite **superano il terzo del capitale sociale**, la situazione si deve considerare maggiormente **“critica”** ed è necessario verificare se la perdita determina o meno la **riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale**.

La prima situazione che si può verificare (ed evidentemente meno problematica) è che le perdite (nettizzate) superino il terzo del capitale sociale, ma non lo portino al di sotto del limite legale.

Si tratta della fattispecie disciplinata dall'[articolo 2482-bis, cod. civ.](#) per le Srl e dall'[articolo 2446](#) per le Spa.

Le disposizioni in questione impongono un'immediata **attivazione da parte degli amministratori**, che devono **convocare** i soci in **assemblea** per valutare gli **“opportuni provvedimenti”** da prendere.

Quando gli amministratori, tenuti al monitoraggio continuo della situazione patrimoniale, riscontrano in corso d'anno la **riduzione del capitale di oltre un terzo** in conseguenza di perdite, sono obbligati a **convocare “senza indugio” l’assemblea** dei soci per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

La legge non prevede con quale **periodicità** gli amministratori devono monitorare dal punto di vista quantitativo un'eventuale perdita: il compito discende dai generali **doveri di diligenza e corretta amministrazione dell’organo amministrativo** e dipende da diversi fattori, quali, in primis, le dimensioni dell'impresa, il sistema di controllo interno e la complessità dell'assetto organizzativo.

Il termine di convocazione non è stabilito in maniera puntuale, ma la locuzione **“senza indugio”**, pur non indicando un termine fisso, comporta che la stessa debba avvenire **in modo rapido**.

Le scelte dell'assemblea dei soci in merito ai possibili provvedimenti dipenderanno dalle

informazioni desumibili dai tre documenti che dovranno essere sottoposti al loro esame:

- la **situazione patrimoniale**, rappresentata da un vero e proprio bilancio infrannuale e come tale predisposto da parte degli amministratori;
- la **relazione dell'organo amministrativo**;
- le **osservazioni del collegio sindacale**.

Tutta la documentazione, come si evince dall'ultima parte dell'[articolo 2482-bis, comma 2, cod. civ.](#), deve essere **depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea**, affinché i soci possano prenderne visione, a meno che l'atto costitutivo non disponga diversamente.

I soci, esaminata la documentazione prodotta dagli amministratori, devono adottare in assemblea la decisione che ritengono maggiormente opportuna, scegliendo fra una serie di possibili alternative:

1. non prendere alcun provvedimento riportando la **perdita “a nuovo”**, qualora si ritenga che la stessa derivi da una momentanea situazione di crisi e ne sia previsto il riassorbimento;
2. procedere con la **copertura della perdita**, con apporti dei soci o rinuncia dei loro crediti vantati nei confronti della società;
3. **deliberare la riduzione del capitale sociale**, che in tal caso è comunque facoltativa.

Se per effetto di una perdita di **oltre un terzo del capitale** questo si riduce **al di sotto del limite legale**, la situazione è più critica e richiede un **immediato intervento** da parte dei soci: in tal senso dispone la disciplina contenuta nell'[articolo 2482-ter, cod. civ.](#) per le Srl e nell'[articolo 2447](#) per le Spa.

Vi potrebbero essere, tuttavia, situazioni nelle quali per effetto della perdita il capitale si riduce al di sotto del limite legale, ma **non vi è obbligo di ripianamento immediato**.

Qualora, invece, si verifichino entrambi i presupposti previsti dall'[articolo 2482-ter](#), si prospettano una serie di **passaggi “obbligati”** che porteranno all' improcrastinabile decisione da parte dei soci.

In merito alle **Srl semplificate** la prassi notarile ritiene pienamente applicabili le disposizioni di cui agli [articoli 2482-bis](#) e [2482-ter cod. civ.](#) **nonostante l'ammontare minimo del capitale sociale** previsto.

Sempre in tema di gestione delle perdite civilistiche, l'[articolo 26, D.L. 179/2012](#) ha previsto **deroghe** rispetto alla disciplina civilistica in favore delle c.d. **start-up innovative**.

In tema di disciplina della riduzione del capitale per perdite, il legislatore ha previsto le seguenti **“agevolazioni”**:

- è ammessa la possibilità di **posticipare al secondo esercizio** successivo il **termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita** a meno di un terzo;
- nel caso di riduzione del capitale sociale **al di sotto del minimo legale**, è consentito all'assemblea dei soci di rinviare la deliberazione di riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale alla chiusura dell'esercizio successivo.

EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >